

Modena, li 28/02/2008



*Ministero del Lavoro  
e della Previdenza Sociale*

**Direzione Provinciale del Lavoro di Modena**

p.za Cittadella 8/9 - tel.059/222410-224955 - fax 059/224946  
sito: [www.dplmodena.it](http://www.dplmodena.it) e-mail: [urp@dplmodena.it](mailto:urp@dplmodena.it)

Al Tutto il Personale  
Al Nucleo Carabinieri

Prot. n. 2632/2008

Allegati n. \_\_\_\_\_

Risposta al f. N. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

e p.c. Direttore  
della Direzione Regionale del Lavoro

**Oggetto:** decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248 c.d. "mille proroghe", convertito, con modificazioni, in via definitiva: primi chiarimenti operativi

E' stato approvato, in via definitiva, dal Senato della Repubblica, in data 27 febbraio 2008 ed è in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, il c.d. "decreto mille proroghe" che, nel corso dell'esame parlamentare, ha subito profonde modifiche.

Per quanto riguarda le materie strettamente connesse alla nostra attività esse sono contenute in diversi articoli: tra queste spiccano la proroga per l'emersione dal nero e per la stabilizzazione delle collaborazioni coordinate e continuative anche a progetto, fissata al 30 settembre 2008.

Ma andiamo con ordine.

**Articolo 6**

Sono stati prorogati i termini di scadenza degli organi di presidenza e dei comitati di sorveglianza degli Istituti previdenziali: essi finiranno insieme ai consigli di amministrazione (metà anno). Ciò dovrebbe esser funzionale alla riforma degli stessi, postulata dai commi 7, 8 e 9 della legge n. 247/2007.

Nello stesso articolo è stata inserita una disposizione destinata a venire incontro alle esigenze di taluni lavoratori che, per effetto delle disposizioni contenute nella legge n. 247/2007 sono andati in pensione senza godere del trattamento. Sul punto, in via interpretativa, d'accordo con il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, l'INPS era già intervenuto con un chiarimento durante lo scorso mese di gennaio. Ora, si afferma che l'efficacia delle disposizioni di cui all'art. 18 della legge n. 300/1970 (divieto di licenziamento) nei confronti dei lavoratori che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 4, comma 2, della legge n. 108/1990 ("over" 60, in possesso dei requisiti pensionistici), è prorogata fino al momento della decorrenza del trattamento pensionistico di vecchiaia spettante.

## Articolo 6-bis

La disposizione concerne proroghe in materia di ammortizzatori sociali.

## Articolo 6-quater

Con tale disposizione è stata prevista la rateizzazione del versamento dei contributi previdenziali dovuti da Enti ed organismi, di riconosciuto prestigio, operanti nel settore della musica. Entro 90 giorni il Ministro dei Beni culturali di concerto con quello dell'Economia individuerà con Decreto gli Enti e le modalità per l'attuazione di tale disposizione.

## Articolo 7

Con questo articolo sono stati affrontati alcuni temi che ci interessano molto da vicino.

### Sanzioni sul lavoro nero antecedenti il 12 agosto 2006

Come è noto l'art. 1, comma 54, della legge n. 247/2007 ha risolto il problema della competenza attribuendo la stessa all'Agenzia delle Entrate e con ciò ha posto fine allo stucchevole andirivieni dei verbali di constatazione tra le varie Agenzie delle Entrate e le Direzioni provinciali del Lavoro, determinato dalle posizioni divergenti espresse dagli organi centrali cui le stesse fanno riferimento. Ora, la norma appena citata sposta al 30 giugno 2008 il termine per le violazioni constatate entro il 31 dicembre 2002 (per non vanificare gli effetti prescrittivi).

### Emersione dal nero

Viene spostato al 30 settembre 2008 il termine ultimo per la regolarizzazione ed il riallineamento retributivo e contributivo di rapporti di lavoro non risultanti da scritture od altra documentazione obbligatoria che il comma 1192 dell'art. 1 della legge n. 296/2006 aveva fissato al 30 settembre u.s.. In sostanza, si tratta di una proroga delle procedure di emersione dal nero rispetto alle quali, al momento, le indicazioni amministrative sono contenute in una circolare dell'INPS (n. 116/2007), in un messaggio dello stesso Istituto del mese di novembre 2007 ed in una nota della Direzione Generale per l'Attività Ispettiva del Dicastero del Lavoro con la quale si ribadisce che l'istanza di regolarizzazione non può assolutamente riguardare lavoratori "già emersi", ossia prestatori d'opera per i quali sia stata già effettuata la comunicazione di assunzione o la registrazione sui libri obbligatori, prima dell'accordo sindacale. I termini e le modalità sono rimaste le stesse: l'attività istruttoria delle pratiche è dell'INPS, l'accoglimento è un atto sottoscritto dai direttori provinciali del Lavoro, dell'INPS, dell'INAIL o degli altri Enti previdenziali interessati.

La regolarizzazione (cui è propedeutico un accordo sindacale con la propria struttura interna o, in mancanza con le OOSS territoriali maggiormente rappresentative sul piano nazionale), oltre alla assunzione in pianta stabile dei lavoratori "emersi" con un contratto di almeno due anni, comporta il versamento di una somma pari a 2/3 di quanto dovuto per contributi e premi relativi al periodo precedente, senza alcun addebito ai lavoratori.

L'accesso alla procedura oltre che spontaneo è permesso ai datori di lavoro che risultino destinatari di provvedimenti amministrativi o giurisdizionali non definitivi.

#### Stabilizzazione delle collaborazioni a progetto

Viene prorogato al 30 settembre 2008 il termine ultimo per la regolarizzazione dei lavoratori a progetto. La procedura (anche qui c'è un accordo sindacale propedeutico) è rimasta la stessa fissata nei commi 1202 e seguenti dell'art. 1 della legge n. 296/2006 e i lavoratori dovranno godere di un contratto di lavoro subordinato della durata di almeno due anni. Il contributo straordinario da versare alla gestione separata è pari alla metà della quota di contribuzione a carico dei committenti per i periodi di vigenza del contratto di collaborazione a progetto. E' opportuno ricordare come nel frattempo, anche con l'emanazione della circolare n. 4/2008 il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale indirizzata agli organi di vigilanza, intenda combattere con maggior vigore i fenomeni elusivi legati ad una errata utilizzazione delle collaborazioni coordinate e continuative, anche a progetto.

#### Commissione centrale per la lotta al lavoro irregolare

I compiti di tale organo cessano il 31 gennaio 2008 e gli stessi (oltre alle risorse economiche) sono assorbiti dalla Cabina di regia per il lavoro sommerso.

#### Trattamento economico dei soci lavoratori

Con questa norma il Governo prova a dare un minimo di regolarità ad un settore ove è forte il "dumping" economico e rispetto al quale si è già prestata attenzione con la creazione degli Osservatori provinciali sulla Cooperazione e con gli obiettivi congiunti per il 2008 fissati dalla Direzione Generale per l'Attività Ispettiva, dall'INPS e dall'INAIL. Se i soci lavoratori operano in settori ove sono presenti più contratti collettivi il loro trattamento economico non può essere complessivamente inferiore a quello dettato in quei settori dai CCNL stipulati dalle OOSS comparativamente più rappresentative a livello nazionale: tutto ciò, ai sensi dell'art. 3, comma 1, della legge n. 142/2001. Ciò, a mio avviso, avrà, tra le altre cose, molta importanza nelle procedure di appalto che vedono coinvolti gli Enti pubblici.

#### Cambio di appalto nei servizi

E' stato introdotto in questo provvedimento un tema, quello della posizione dei lavoratori nei cambi di appalto, inserito, in via originaria, nel D.L. n.1/2008, lasciato cadere dal Governo. Esso risponde ad un impegno preso dal Ministro del Lavoro in occasione del rinnovo del CCNL per i lavoratori del settore delle pulizie. In sostanza, l'acquisizione del personale già impiegato nel medesimo appalto, a seguito del subentro del nuovo appaltatore, non comporta l'applicazione dell'art. 24 della legge n. 223/1991 che concerne la procedura sui licenziamenti collettivi, per i lavoratori assunti dall'impresa subentrante a parità di condizioni economiche e normative previste dai CCNL stipulati dalle OOSS comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

#### Contratti integrativi nelle fondazioni liriche

Anche qui, la norma era contenuta nel D.L. n. 1/2008. In sostanza si offre la possibilità di concedere ai dipendenti delle fondazioni liriche la possibilità di ottenere anticipi sui trattamenti previsti nei contratti integrativi aziendali sulla base di delibere dei consigli di amministrazione, purchè tali fondazioni presentino condizioni di equilibrio economico – finanziario.

## Articolo 24 –ter

### Riposo giornaliero per il personale sanitario

L'art. 3, comma 85, della legge n. 244/2007 aveva innovato, per il personale sanitario, la normativa sull'orario di lavoro introducendo all'art. 17 un nuovo comma il 6-bis, il quale afferma che le disposizioni in materia di riposo giornaliero (art. 7) non trovano applicazione in quanto si deve far riferimento ai contratti collettivi, nel rispetto dei principi generali sulla sicurezza. Orbene, questa norma, sostanzialmente derogatoria del limite delle 11 ore di riposo tra una prestazione e l'altra, entrerà in vigore il 1° gennaio 2009.

## Articolo 24 – quater

### Proroga dell'efficacia delle graduatorie dei concorsi per ispettore del lavoro

Viene consentito al Ministero del lavoro e della Previdenza Sociale di utilizzare le graduatorie degli idonei per eventuali assunzioni, fino al 10 dicembre 2010. La disposizione è da mettere in correlazione con l'art. 1, comma 346, della legge n. 344/2007 che ha previsto assunzioni in deroga in alcuni settori, tra cui quello del Ministero del Lavoro al fine di potenziare l'attività di vigilanza. La norma aveva quantificato l'onere in 1 milione di euro per il 2008, 8 milioni per il 2009 e 16 milioni a decorrere dal 2010.

## Articolo 37 –bis

### Modifiche alla normativa sui crediti d'imposta per le assunzioni nel Mezzogiorno

Sono state introdotte alcune modifiche al comma 539 dell'art. 2 della legge n. 244/2007, finalizzate a meglio identificare le lavoratrici rientranti nella definizione di "svantaggiate".

E' stato, inoltre affermato che "il credito d'imposta è concesso nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dal citato regolamento CE n. 2204/2002". Il comma 548, di conseguenza, è stato abrogato.

## Articolo 46

### Disposizioni in favore degli inabili

Vengono aggiunti alcuni commi all'art. 8 della legge n. 222/1994. In particolare si afferma che "l'attività svolta con finalità terapeutica dai figli riconosciuti inabili, secondo la definizione di cui al comma 1 con orario non superiore alle 25 ore settimanali, presso le cooperative sociali o presso datori di lavoro che assumono i predetti soggetti con convenzione di integrazione lavorativa, di cui all'art. 11 della legge n. 68/1999, con contratto di formazione e lavoro, con contratto di apprendistato o con le agevolazioni previste per le assunzioni di disoccupato di lunga durata, non preclude il conseguimento

delle prestazioni di cui al citato art. 22, comma 1, della legge n. 903/1965. L'importo del trattamento economico corrisposto dai datori di lavoro non può essere inferiore al trattamento minimo delle pensioni a carico dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti incrementato del 30%". La cosa curiosa è che viene citato, oggi, il contratto di formazione e lavoro quale tipologia assuntiva, cancellato nel nostro ordinamento (nel settore privato) dall'art. 86, comma 8, del D. L.vo n. 276/2003.

## Articolo 51

### Trattamento di fine rapporto

Le risorse previste dall'art. 1, comma 758, della legge n. 296/2006 concernenti il Fondo per l'erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all'art. 2120 c.c., destinate al finanziamento degli interventi previsti dall'art. 1 della stessa legge, sono versati all'INPS sul capitolo n. 3331 dell'entrata del bilancio dello Stato.

Nel dichiararmi a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento ritenuto necessario, vi comunico che sarà mia cura portare a vostra conoscenza qualsiasi chiarimento dovesse pervenire dagli organi sovra ordinati della nostra Amministrazione.

IL DIRETTORE  
(DR.EUFRANIO MASSI)

Pratica Istruita da: